



I servizi sociali che hanno in carico mio nipote con disabilità, orfano dei genitori, hanno richiesto l'apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore. Il Giudice ha nominato un amministratore esterno alla famiglia, peraltro nemmeno sentendo il beneficiario che **avrebbe anche preferito un amministratore facente parte della cerchia familiare**. È legittimo?

~~No.~~ L'art. 407 del c.c. pone l'**obbligo**, in capo al giudice tutelare, **di sentire i familiari e, personalmente, la persona a cui il procedimento si riferisce, addirittura recandosi, se impossibilitata negli spostamenti, nel luogo in cui si trova**. Infatti, il Giudice, nell'assumere le sue decisioni deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona interessata, dei bisogni e delle richieste quest'ultima alla quale deve essere riconosciuto il diritto a potersi autodeterminare. Il Giudice può procedere senza sentire il beneficiario solo ove sia stato formalmente convocato e non compaia, ma, in ogni caso, come previsto dall'art. 408 del c.c., nella scelta, il giudice deve preferire, ove possibile, figure appartenenti alla cerchia familiare del beneficiario (ossia coniuge o convivente o altri parenti fino al quarto grado quali padre, madre, figlio, fratello/sorella, etc.).